

N. Reg. Notizie di reato: 4260/04  
N. Reg. Gen. Trib: 49/11

N. 846/15 Reg. Sent.

Data del deposito

27-04-2015

Data di inoppugnabilità/irrevocabilità

FUNZIONARIO GIUBILARIO  
Dott. *Rinaldo Coluzzi*

N. \_\_\_\_\_

Reg. Esec. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Campione

penale

Redatta

scheda

il



TRIBUNALE PENALE DI LATINA  
SEZIONE PENALE

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SENTENZA

(art. 530 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROMA  
PERVENUTO IL  
19 MAG 2015  
Cancelleria  
Procuratore Generale  
*N. Coluzzi*

Il Tribunale penale di Latina composto da:

dott. Pierfrancesco de Angelis - Presidente est.  
dott. Luigi Varrecchione - Giudice  
dott. Fabio Velardi - Giudice

all'udienza del 22/4/2015

assistito dall'ausiliario dott. Rinaldo Coluzzi

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- |                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1) CECONI Antonella<br>n. Palermo il 29/7/1977      | libera, contumace |
| 2) IANNOTTA Luciano<br>n. Terracina, 18/8/1971      | libero, contumace |
| 3) IANNOTTA Filippo<br>n. Terracina, 27/5/1978      | libero, contumace |
| 4) GRILLI Maria Angela<br>n. Roma, 1'8/11/1964      | libera, contumace |
| 5) STINELLIS Roberto<br>n. Sonnino, il<br>10/1/1971 | libero, contumace |

la prima ed il terzo difesi di fiducia dall'avv. Silvia Siciliano, presente; il secondo difeso di fiducia dall'avv. Renato Archidiacono, presente; la quarta ed il quinto difesi di ufficio dall'avv. Moreno Gulli.

## IMPUTATI

IANNOTTA Luciano, IANNOTTA Filippo, GRILLI Maria Angela, STINELLIS Roberto, CECCONI Antonella

A) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216, 1° comma n. 1, 219, 2° comma n. 1 e 223 del R.D. n. 267/1942 perché, in concorso tra loro, Iannotta Luciano e Stinellis Roberto quali amministratori di fatto della società Andrea Costruzioni s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina in data 19/2/2004, Iannotta Filippo quale amministratore di diritto dal 27/8/2001 al 26/6/2002, Cecconi Antonella quale amministratore di diritto dal 26/6/2002 al 31/3/2003, Grilli Maria Angela quale amministratore di diritto dal 31/3/2003 alla data del fallimento, occultavano e, comunque, distraevano beni di tale società e in particolare automezzi e attrezzature registrati nel libro dei beni ammortizzabili, nonché, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, esponevano e riconoscevano passività inesistenti pari a complessivi € 163.200,40 oltre IVA pari a € 32.640,00 meglio specificate al capo B).

Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

In Latina, sentenza di fallimento del 19/2/2004

CECCONI Antonella, IANNOTTA Luciano, IANNOTTA Filippo

B) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 del d.lvo 74/2000, per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui al capo a), al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2001 elementi passivi fittizi, pari a complessivi € 163.200,40, avvalendosi delle seguenti fatture:

n. fattura	data fattura	imponibile in euro	IVA in euro
73	30.10.2001	38734,27	7746,86
80	30.11.2001	38734,27	7746,86
97	30.12.2001	38734,27	7746,86

emesse dalla Sabaudia Service s.a.s., a fronte di prestazioni inesistenti;

n. fattura	data fattura	imponibile in euro	IVA in euro
57	31.12.2001	30987,42	6197,49

emesse dalla CO.GE.I. s.r.l., a fonte di prestazioni inesistenti

n. fattura	data fattura	imponibile in euro	IVA in euro
1	31.12.2001	16010,17	3202,04

emesse dalla S.V.A.I. s.r.l., a fonte di prestazioni inesistenti

In Latina nel mese di ottobre 2002 epoca della dichiarazione (prescrizione interrotta con processo verbale di constatazione del 28/5/2005).

*Conclusioni delle parti:*

**P.M.:** assoluzione per tutti gli imputati perché il fatto non sussiste ..

**Difesa:** assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del GUP in data 13/12/2010 veniva disposto il rinvio a giudizio di IANNOTTA Luciano, IANNOTTA Filippo, GRILLI Maria Angela, STINELLIS Roberto e CECCONI Antonella per i reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Ammesse le prove richieste, escussi i testi ed acquisita la documentazione prodotta, mutava la composizione del Collegio sicchè, con il consenso delle parti, si rinnovava il dibattimento mediante lettura delle deposizioni testimoniali rese. All'odierna udienza le parti concludevano come indicato in epigrafe.

L'istruttoria svolta non ha consentito di accertare la sussistenza dei fatti di bancarotta contestati ed ha quindi indotto ad escludere, per mancanza di prova certa, l'asserito verificarsi del reato di cui al capo A indipendentemente dall'accertamento in ordine al coinvolgimento personale dei singoli imputati.

Ed invero, dall'escussione dei due curatori che si sono succeduti, Maria Luisa Panarelli e Carmela Mangano, nonché dalle relazioni ex art. 33 L.F. e dalle dichiarazioni rese da La Manna Giuseppe, della GdF di Terracina, e dal consulente della difesa, Gianfranco Castellani, si ricava che:

la società Andrea Costruzioni s.r.l., avente ad oggetto sociale "lavori di edilizia in genere", è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina in data 19/2/2004;

al momento della dichiarazione di fallimento era amministratore GRILLI Maria Angela che aveva assunto la carica il 31/3/2003 succedendo a CECCONI Antonella la quale, a sua volta, era stata nominata amministratore il 26/6/2002 al posto di IANNOTTA Filippo;

i due curatori succedutisi nel tempo non hanno rinvenuto alcun bene, nonostante che nel libro beni ammortizzabili risultassero dei beni mobili registrati;

è stata quindi effettuata una visura al PRA che ha avuto però esito negativo anche perchè è stata svolta solo nominativamente non essendo disponibili i numeri di targa (né i libretti attestanti la proprietà) degli automezzi asseritamente della società e perchè i due curatori non hanno reperito le fatture di acquisto;

sono state invece rinvenute cinque fatture relative ad operazioni inesistenti in quanto le ditte indicate come fornitori di beni o servizi oggetto delle fatture da un lato non avevano i mezzi per effettuare le prestazioni e dall'altro, comunque, hanno dichiarato di non aver mai avuto rapporti commerciali con la fallita (cf. dep. La Manna e s.i.t. rese da Trulli Giovanni acquisite con il consenso delle parti);

secondo la ricostruzione operata dalla GdF e dal curatore dott.ssa Panarelli (cfr. la relazione ex art. 33 L.F. in data 31/5/2005) le indicate fatture risultavano tutte effettivamente pagate sicchè, a loro dire, il denaro sarebbe stato distratto perché "uscito" dalle casse sociali per operazioni commerciali mai effettuate e quindi non utilizzato per scopi sociali.

Ebbene, nella descritta situazione probatoria manca la prova certa dei fatti descritti al capo A dell'imputazione, ossia dell'avvenuta distrazione dei beni ivi menzionata e della volontà di esporre passività fattizie per recare danno ai creditori.

Per quanto attiene alla ipotizzata distrazione dei beni della società deve infatti rilevarsi come sia del tutto carente il necessario accertamento circa la loro effettiva previa disponibilità da parte della società fallita. Come hanno riferito i due curatori non è stato possibile individuare i beni in questione e l'unica traccia della loro sussistenza deriva dall'avvenuta loro iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili, iscrizione che però non può essere da sola sufficiente a dimostrarne l'effettiva presenza perchè la scritture della società non appaiono attendibili nel loro complesso considerato anche l'avvenuto utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (alcune delle quali aventi ad oggetto proprio i beni in questione) e quindi la concreta possibilità che l'iscrizione nel libro beni ammortizzabili sia avvenuta a soli fini contabili e non corrisponda alla realtà.

Sul punto, d'altro canto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa *"non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ."* (Cass., sez. V, n. 52219, 30/10/2014, RV 262197) perchè la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede sempre l'accertamento della effettiva, reale disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti e non può fondarsi solo sulla sola astratta possibilità di tale disponibilità (Cass., sez. V, n. 7588, 26/1/2011, RV 249715).

Pertanto, la mera iscrizione sul libro beni ammortizzabili, soprattutto in presenza di elementi (ossia le fatture per operazioni inesistenti) che non consentono di ritenerla affidabile, costituisce una prova da sola insufficiente per affermare la previa effettiva disponibilità in capo alla società dei beni asseritamente distratti e quindi per affermare la sussistenza della bancarotta per distrazione riferita a tali beni.

Per quanto concerne la bancarotta per la fittizia esposizione di passività, non vi è dubbio, attesa la pacifica inesistenza delle operazioni portate dalle fatture di cui al capo B, che il fatto materiale sia stato integrato perchè l'aver riportato in bilancio i debiti derivanti dalle accennate fatture, debiti che in realtà erano inesistenti, si risolve senz'altro nella falsa esposizione di passività.

L'intenzione non era però probabilmente quella di recare danno ai creditori ma, come è dimostrato dalla contestazione di cui al capo B, quella di lucrare i rimborsi IVA collegati alle operazioni inesistenti, tanto più che tutte le fatture in questione sono state emesse più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ed appaiono quindi tese solo alla "truffa" sull'IVA e del tutto indipendenti dalla volontà di recare danno ai creditori.

Ne discende la carenza della prova certa dell'elemento soggettivo del reato contestato perchè, come ha avuto modo da tempo di spiegare la Suprema Corte, per la sussistenza del delitto in questione (bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività insussistenti) *"è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori"* (Cass. Sez. V, n. 45431, 26/10/2004, RV 230353) che, come si è accennato, nella specie non è sicuramente rinvenibile.

In realtà l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti potrebbe integrare il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose di cui all'art. 223 comma secondo, n. 2 l. fall. per il quale è sufficiente il solo dolo generico non essendo neanche necessaria la rappresentazione del successivo fallimento. Ed infatti il meccanismo di frode fiscale insito nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate ad ottenere indebita liquidità con la detrazione dell'IVA è una chiara operazione dolosa che può cagionare il fallimento (Cass. Sez. V, n. 40009, 23/4/2014, RV 262212) e che viene a concorrere con il reato tributario per la evidente diversità del bene tutelato, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.

Si tratta però di una condotta del tutto differente da quella contestata che, in virtù del principio di unitarietà dei fatti di bancarotta, consentirebbe comunque di addivenire ad una ipotetica pronuncia di condanna nell'ipotesi in cui nell'imputazione fosse stata descritta anche solo sommariamente, cioè se vi fosse stato un riferimento alla causazione del fallimento per effetto delle passività inesistenti.

In assenza di un simile riferimento non è possibile qualificare il fatto ex art. 223 comma 2 n. 2 l.fall. senza vulnerare il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) e deve quindi pronunciarsi l'assoluzione con riferimento all'ipotesi di reato così come contestata (esposizione di passività inesistenti) per carenza, come si è visto, dell'elemento costitutivo del dolo specifico (incidentalmente si osserva che alla medesima conclusione deve pervenirsi anche per la possibile distrazione, ritenuta dal curatore e dalla GdF, delle somme portate nelle fatture per operazioni inesistenti in quanto si tratterebbe, ancora una volta, di una condotta radicalmente diversa da quella contestata e non accennata nell'imputazione).

Pertanto va ribadita l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di cui al capo A perché è insufficiente la prova della sussistenza del fatto (non appare opportuno l'invio degli atti al P.M. per gli accennati diversi fatti di bancarotta perché essendo stato commesso il reato il 19/2/2004, ed essendo venuta meno la possibile aggravante dei più fatti di bancarotta per l'avvenuta assoluzione dall'ipotesi di distrazione dei beni materiali, il tempo di prescrizione renderebbe del tutto vano un nuovo esercizio dell'azione penale).

Infine per quanto riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo B deve osservarsi come sia oramai decorso il tempo di prescrizione in quanto, pur calcolando ex art. 17 d.lvo 10/3/2000 n. 74 il nuovo decorso del termine dall'atto interruttivo rappresentato dal processo verbale di constatazione del 28/5/2005, la prescrizione è maturata il 28/11/2012 in quanto il termine massimo è di sette anni e sei mesi in virtù della pena massima edittale e del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. (non trova applicazione, nella fattispecie, l'elevazione del termine di prescrizione di cui al comma 1 bis dell'art. 17 cit. perché introdotto dopo i fatti per cui è processo).

Si deve allora dichiarare di non doversi procedere nei confronti di CECCONI Antonella, IANNOTTA Luciano e IANNOTTA Filippo in ordine al reato loro ascritto al capo B perché estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.,

a s s o l v e

IANNOTTA Luciano, IANNOTTA Filippo, GRILLI Maria Angela, STINELLIS Roberto e CECCONI Antonella dal reato loro ascritto al capo A perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

d i c h i a r a

non doversi procedere nei confronti di CECCONI Antonella, IANNOTTA Luciano e IANNOTTA Filippo in ordine al reato loro contestato con il capo B perché estinto per intervenuta prescrizione.

Latina, 22/4/2015

Il Presidente est.  
(dott. Pierfrancesco de Angelis)

